

COMUNE DI ASIAGO
Provincia di VICENZA

Ufficio Comando Polizia Locale

REGOLAMENTO
PER LA SOSTA A TITOLO ONEROSO
RISERVATA AI RESIDENTI ED ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE CON SEDE IN ASIAGO
Approvato con delib. C.C. N. 45 del 29.09.2015

ART. 1

Possono presentare domanda per il rilascio del contrassegno che abilita allo stazionamento nei posti auto a tariffa agevolata per i residenti, **senza riserva alcuna di posto auto**, in uno dei settori urbani individuati nella planimetria allegata, i residenti nel Comune di Asiago che, previa autorizzazione emessa dagli uffici amministrativi di competenza, possono sostare negli stalli a loro riservati delineati dalla segnaletica orizzontale di colore giallo e verticale, nelle zone individuate dal piano parcheggi residenti elaborato dal Comando Polizia Locale e approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

Detti stalli potranno essere dati in concessione anche ai gestori, ai dipendenti ovvero ai clienti delle attività produttive con sede nell'area urbana e prive di propri parcheggi.

ART. 2

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione:

1. presentazione di una istanza al Comune, previo pagamento dei diritti di avvio istruttoria da versare su conto corrente postale intestato al Comune di Asiago, con causale *“diritti di istruttoria per rilascio contrassegno sosta residenti”*;
2. pagamento canone annuale per singolo stallo il cui importo del canone da applicare alle diverse tipologie di richiedenti è demandato alla competenza della Giunta Comunale;
3. possesso dei seguenti requisiti:
 - persone fisiche titolari di prima casa con residenza anagrafica nel Comune di Asiago all'interno della *“fascia rossa”* che non siano in possesso di garage, autorimesse ed/od aree private (ovvero in proprietà, locazione o altre modalità) utilizzabili quale parcheggio privato;
 - titolari, dipendenti o clienti di attività produttive con sede in Asiago all'interno della *“fascia rossa”*;
 - possesso di regolare polizza di assicurazione, carta di circolazione e patente di guida valida di categoria *“B”* o superiore (con esclusione della patente di guida cat. A).

ART. 3

Il contrassegno o la vignetta autoadesiva, rilasciato quale titolo per la sosta dei residenti, è un documento strettamente personale associato al numero di targa del veicolo di proprietà che dovrà essere esposto diligentemente sul parabrezza anteriore dell'autovettura.

Il contrassegno per i residenti potrà essere rilasciato solo ai proprietari di autovettura immatricolata per il trasporto di persone (con esclusione di autocarri, furgoni, carrelli, camper e roulotte), il contrassegno rilasciato a favore delle attività produttive verrà intestato all'attività produttiva che ne abbia ottenuto, previo pagamento dell'abbonamento, la titolarità annuale.

Potrà essere rilasciato un solo contrassegno per un solo posto auto per nucleo familiare.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'autovettura richiesta e sarà indicata la data di scadenza e la zona del Comune di Asiago, EST o OVEST, in cui sarà consentita la sosta per residenti e/o aventi diritto.

Il contrassegno consente di sostare in tutti gli stalli di parcheggio gialli riservati nella zona per la quale è stato emesso.

ART. 4

In caso di deterioramento e/o danneggiamento nel corso della sua validità che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il contrassegno dovrà essere sostituito con l'aggiunta del pagamento di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Asiago. In caso di furto o smarrimento del contrassegno in corso di validità il titolare dovrà presentare denuncia alle autorità competenti o dichiarazione sostitutiva.

ART. 5

Il contrassegno e/o vignetta ha validità annuale e con scadenza 30 aprile dell'anno successivo al rilascio. In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti a restituire il contrassegno e/o vignetta all'ufficio che lo ha rilasciato entro 60 giorni.

ART. 6

Ove le domande in regola con i requisiti richiesti, fossero superiori rispetto alla quota riservata dei posti auto disponibili nella zona, si procederà all'assegnazione dei

contrassegni sulla base di una graduatoria costruita ricorrendo ai criteri di priorità di seguito elencati:

1. persone con almeno 70 anni di età e/o appartenenti a categorie protette;
2. residenti rispetto alle attività produttive.

ART. 7

Per la pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e lavori che non consentono la sosta in detti parcheggi, previo avviso o apposita Ordinanza resa pubblica almeno 48 ore prima, i titolari di autorizzazione alla sosta in dette aree devono ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale. Le aree di sosta riservate a titolo oneroso agli aventi diritto non sono oggetto di custodia, pertanto nessun danno all'autovettura potrà essere imputato alla Pubblica Amministrazione. In caso di impossibilità di utilizzo da parte degli aventi diritto per occupazione abusiva ed impossibilità di intervento da parte degli organi preposti, nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto alla Pubblica Amministrazione. Sono fatte salve le Ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali vietano temporaneamente l'uso dei posti assegnati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e degli articoli 7 del vigente codice della strada. In qualunque momento l'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato potrà revocare la validità delle zone individuate nel piano parcheggi.

ART. 8

I nominativi dei titolari dei contrassegni saranno iscritti in apposito registro a disposizione della pubblica Amministrazione. Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno puniti a norma di legge. Ogni violazione alle norme dettate comporterà la decadenza dell'autorizzazione. Il non rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di un minimo da € 25,00 ad € 500,00 in applicazione della Legge n. 689 del 24/11/1981. Le autovetture trovate in sosta senza la prescritta autorizzazione saranno sanzionate ai sensi del vigente codice della strada, ed eventualmente rimosse.

ART. 9

Le aree di sosta a tariffa agevolata per i residenti non sono oggetto di custodia, pertanto la responsabilità di eventuali danni arrecati all'autovettura non potrà essere imputata alla Pubblica Amministrazione e/o al Gestore.

ART. 10

Rinnovo annuale:

avviene presentando direttamente ogni anno entro il 31 marzo all'ufficio polizia locale la relativa domanda con autodichiarazione, allegando copia valida di documento ai fini del D.P.R. 445/2000, assicurazione e patente di guida in corso di validità, carta di circolazione dell'autovettura. Qualora variassero in corso d'anno solare i dati della autovettura ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio rilasciante l'autorizzazione. In caso di cessazione dei requisiti, il titolare dovrà riconsegnare tutta la documentazione all'ufficio polizia locale.